

D. U. R. C.

(Documento unico di regolarità contributiva)

SISMA 1997 LR. 30 DEL 12 AGOSTO 1998 - **SISMA 2000** LR. 10 DEL 10 APRILE 2001

"CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI. ART. 7 DELL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 2668 DEL 28 SETTEMBRE 1997, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 DELL'O.M. 2694 E DALL'ART. 8 DELL'O.M. 2706/97".

Art. 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 61 del 18 Novembre 1997

1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 12 maggio 1997 e del 26 settembre 1997 e successivi, è concesso un contributo massimo a fondo perduto di lire 60 milioni per unità immobiliare, per interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico a favore dei proprietari, comproprietari, usufruttuari o titolari di altro diritto reale su unità immobiliari comprese in un edificio dichiarato inagibile totalmente o parzialmente a seguito di accertamento effettuato dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico del Gruppo nazionale di difesa dai terremoti, del Servizio sismico nazionale o della Regione e che presenti almeno una unità immobiliare che soddisfi contestualmente le seguenti condizioni:

- a) era adibita ad abitazione principale occupata da un nucleo familiare residente nella stessa unità immobiliare al momento del sisma;
- b) sia stata oggetto di segnalazione di danni ai Comuni o ai Centri operativi regionali;
- c) sia stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero ovvero di dichiarazione di agibilità con provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728 entro il 1° giugno.

2. Per la concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale dei sindaci dei Comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati, ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 2668/97.

Art. 9 dell'Ordinanza Commissariale n. 61 del 18 Novembre 1997

1.

2.

2 bis. L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori, della seguente documentazione:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7) Documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'I.N.P.S., I.N.A.I.L. e alla CASSA EDILE, ovvero certificati liberatori di cui al comma 12 dell'art. 14, L. n. 61/1998.

"MODALITA' E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 4 DELLA L. N. 61/1998"

Art. 10 L. n. 61 del 30 marzo 1998 - Erogazione dei contributi

1.

- a).....
- b)

1 bis. L'erogazione della rata iniziale del contributo è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della notifica preliminare di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494. Le successive rate di contributo, ivi compreso il saldo, sono liquidate, per le finalità di cui all'art. 14, comma 12, della legge 61, dietro presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL e alla CASSA EDILE.

Per velocizzare ed agevolare il rilascio del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", detto D.U.R.C., è stato istituito lo SPORTELLO UNICO presso la Cassa Edile di Terni per i lavori di ricostruzione che riguardano la Provincia di Terni. Per richiedere tale certificato liberatorio deve essere utilizzato il Modello che potete scaricare o stampare da questo sito.